



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027**

SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CIVIT	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC)
ERAP	Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche
ERP	Edilizia residenziale pubblica
OIV	Organismo indipendente di valutazione
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PP	Piano della <i>performance</i>
PTPC	Piano triennale per la prevenzione della corruzione
PTTI	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
UPD	Ufficio dei procedimenti disciplinari
RSI	Responsabile del sistema informatico
RDD	Responsabile della direzione per il sistema di gestione della qualità

SOMMARIO

ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025 – 2027	1
SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI	2
PREMESSA	5
1. La normativa di riferimento	5
2. Il Piao	6
IL CONTESTO ESTERNO	8
1. Il livello nazionale	8
2. Il livello regionale: le Marche	10
2.1 Profilo socio-economico.....	10
2.2 Profilo criminologico.....	12
2.3 Profilo abitativo.....	13
3. Il sisma, l'Ecobonus e il PNRR.....	15
4. Gli Stakeholder	17
IL CONTESTO INTERNO	18
1. L'ERAP MARCHE.....	18
2. L'organizzazione	18
3. Il patrimonio e le risorse finanziarie	19
SEZIONE PRIMA-LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	21
1. I soggetti	21
2. Il processo di adozione del PTPC	23
3. La gestione del rischio	24
3.1 La mappatura dei processi e la loro uniformazione.....	26
3.2 La valutazione ed il trattamento del rischio per ciascun processo.....	27
3.3 Monitoraggio del PTCP e delle misure.....	28
4. La formazione in tema di anticorruzione e trasparenza	29
5. Il codice di comportamento	30
6. I criteri di rotazione del personale	30
7. Il ricorso all'arbitrato	34
8. Lo svolgimento di incarichi d'ufficio e di incarichi extra-istituzionali	34
9. Le direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e la verifica delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità	34
10. La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (Pantouflage).....	34
11. I controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici.....	35
12. Le misure per la tutela del whistleblower	36

13.	La predisposizione dei protocolli di legalità	38
14.	La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	41
15.	La realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti	41
16.	Le iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	42
17.	Le misure trasversali e ulteriori	42
	SEZIONE SECONDA- LA TRASPARENZA	43
1.	Le principali disposizioni in materia	43
1.1	Obblighi di pubblicazione	45
1.2	Il nuovo codice degli appalti	47
2.	La trasparenza dell'ERAP	47
3.	I soggetti che vigilano sull'attuazione della trasparenza	48
4.	Le iniziative di comunicazione della trasparenza	49
5.	Il processo di attuazione del piano in materia di trasparenza	49
6.	I responsabili ed i termini della pubblicazione	50
7.	L'accesso civico	52
7.1	Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico "semplice"	53
7.2	Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex L. 241/1990	54
	La Performance	57

PREMESSA

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è il documento previsto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso il quale le amministrazioni pubbliche procedono alla *“valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”* (art. 1, comma 5).

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire la corruzione, cosicché la legge n. 190/2012 è intervenuta rafforzando le misure già vigenti, pretendendone un'attuazione ancora più spinta e qualificandola come *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”* (art. 15, comma 15, legge cit.).

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/12, così come modificato dal d.lgs. n.97/2016, *il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.*

I piani hanno validità triennale e vengono aggiornati annualmente, di norma, entro il 31

gennaio di ogni anno, ovvero in caso di rilevanti modifiche organizzative e normative.

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi ed una gestione del rischio mediante le quali misurare o stimare le incognite che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione; partendo da tale analisi si possono sviluppare le strategie per governarli.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della legge n. 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, cioè come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi veri e propri comportamenti corruttivi.

La legge non contiene infatti una definizione di corruzione, che invece viene data per presupposta; il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (che, come noto, è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del codice penale) e sono tali da **comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite** (come hanno affermato sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare del 25 gennaio 2013 n. 1 e la CIVIT con la delibera n. 72 dell'1/09/2013).

2. IL PIAO

Il legislatore è intervenuto in maniera incisiva sul processo di elaborazione del piano con il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che, all'art. 6, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, piano che deve essere adottato annualmente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e in cui la pianificazione della corruzione e della trasparenza è parte integrante di un documento di programmazione unitario, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni, che comprende:

- PFP (Piano dei Fabbisogni di Personale)
- PAC (Piano delle azione concrete);
- PRSD (Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali);
- PdP (Piano della Performance);
- PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

- POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile);
- PAP (Piano di Azioni Positive).

Ad oggi sono due le tipologie di PIAO che interessano la PA (escluse le scuole): con più di 50 dipendenti e in forma semplificata con meno di 50 dipendenti.

Sono tenute alla redazione annuale del PIAO:

- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- Regioni, Province e Comuni,
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- istituzioni universitarie,
- Istituti autonomi case popolari,
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- tutte le Agenzie riconosciute dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Il Piano, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e contestualmente inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul sito web dedicato, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 Giugno 2022" Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" sono stati, quindi, soppressi gli adempimenti di cui all' articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 conseguendone che il PTPCT è confluito nella Sezione "Rischi corruttivi" del PIAO.

Evidente è il principio che guida la definizione del PIAO, dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di governance di un ente.

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul PIAO hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Obiettivo del legislatore è quella di perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, in un'ottica di massima semplificazione e di miglioramento della qualità dell'agire delle amministrazioni.

I contenuti della Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" nell'ambito del PIAO 2025- 2027 si ispirano ai contenuti della normativa vigente in materia, tra cui, in particolare la **delibera del Consiglio dell'Autorità del 24/01/24** "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2024-2026".

Si conferma l'inserimento in varie Sezioni del Piano dei vari modelli di riferimento, come di seguito individuati:

1. *MODULO 1 – «SEGNALAZIONE RINVIO A GIUDIZIO»*
2. *MODULO 2 - «ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI»*
3. *MODULO 3 - «RENDICONTO» ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE»*
4. *MODULO 3-bis - «RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO»*
5. *MODULO 4 - «DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ»*
6. *MODULO 5 - «DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ»*
7. *MODULO 6 – «PANTOUFLAGE»*
8. *MODULO 7 - «SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE»*
9. *MODULO 8 - «ISTANZA DI ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA SULLA ISTANZA PRESENTATA DAL PRIVATO»*
10. *MODULO 9- «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO»*
11. *MODULO 9-bis - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO» - SEGNALAZIONE PER AVVIOPROCEDIMENTO DISCIPLINARE»*
12. *MODULO 9-ter - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO»*
13. *MODULO 9-quater - «ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO*

IL CONTESTO ESTERNO

La redazione del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza necessita, in primis, dell'analisi del contesto esterno in cui si trova ad operare l'Ente

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

1. IL LIVELLO NAZIONALE

L'ultimo rapporto sull'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2023 colloca l'Italia al 42° esimo posto, con un punteggio di 56. Il nostro Paese conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Il Report CPI 2023 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la

fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione europea (UE) è ancora una volta la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) e l'Italia è tra i paesi dell'area che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2023, nonostante resti ancora sotto la media del punteggio europeo. Il CPI 2023 conferma, infatti, l'Italia al 15° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Italia ha beneficiato delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio, compreso il nuovo codice degli appalti che ha portato a una maggiore trasparenza. Tuttavia, la volatilità politica e le elezioni anticipate hanno gravemente ritardato i progressi su fondamentali capisaldi per la lotta alla corruzione quale la regolamentazione del lobbying e il conflitto d'interessi

Sebbene, peraltro, l'Indice collochi molti Stati membri dell'UE tra i Paesi considerati i meno corrotti al mondo, tuttavia gli ultimi dati (luglio 2023) dell'Eurobarometro indicano che nel 2023 il 70% degli europei (in Italia l'85%) ritiene che la corruzione sia diffusa nel loro Paese e solo il 31% giudica efficaci gli sforzi del proprio Governo per combattere tale fenomeno.

Il Presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, nella relazione annuale presentata in data 14/06/2024, si è soffermato sull'attuazione del Pnrr, osservando che non tutti gli investimenti hanno la medesima urgenza, e alcuni possono essere utilmente spostati su altri finanziamenti europei. Trasparenza e controllabilità dei progetti e dello stato degli investimenti sono però precondizioni perché il Pnrr resti un terreno condiviso, sottratto alla dialettica politica di corto respiro.

Sul nuovo Codice Appalti, Busia ha rimarcato che, grazie all'impiego delle piattaforme di approvvigionamento digitale e all'uso di procedure automatizzate è possibile ottenere rilevanti semplificazioni e risparmi di tempo, accrescendo anche trasparenza e concorrenza. Non bisogna quindi, per velocizzare le procedure, ricorrere a scorciatoie meno efficienti e più rischiose come le deroghe, l'innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti o l'eliminazione di avvisi e bandi per i lavori fino a cinque milioni di euro.

Il Presidente Anac ha ricordato anche l'importanza della qualificazione delle stazioni appaltanti, indispensabile per raggiungere standard europei e gestire procedure complesse quali project financing e dialogo competitivo. Il codice tuttavia, innalzando a 500.000 euro la soglia oltre la quale è obbligatoria la qualificazione per l'affidamento di lavori pubblici, esclude dal sistema quasi il 90% delle gare espletate, limitando le potenzialità insite nella riforma.

Lo stesso Busia ha poi messo in guardia sui rischi del "subappalto a cascata" di cui il nuovo Codice ha eliminato il divieto. Tale istituto, infatti, quasi sempre porta con sé nel passaggio da un contraente a quello successivo una progressiva riduzione del prezzo della prestazione,

che necessariamente si scarica o sulla minore qualità delle opere, o sulle deteriori condizioni di lavoro del personale impiegato. Quando il ricorso al subappalto non è giustificato dalla specificità delle prestazioni da realizzare, mentre può risultare vantaggioso per il primo aggiudicatario, si rivela il più delle volte poco conveniente per la stazione appaltante, per i lavoratori e per le stesse imprese subappaltatrici, che vedono via via compressi i propri margini di profitto, rispetto a quanto avrebbero ottenuto come aggiudicatarie dirette.

2. IL LIVELLO REGIONALE: LE MARCHE

2.1 PROFILO SOCIO-ECONOMICO

L'aggiornamento congiunturale stilato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2024 evidenzia come l'economia marchigiana sta attraversando una fase ciclica caratterizzata da perdurante debolezza. Nel primo semestre del 2024, in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, l'attività economica regionale sarebbe cresciuta dello 0,2 cento rispetto allo stesso periodo del 2023, lievemente meno che in Italia (0,4 per cento; fig. 1.1.a). L'indicatore coincidente Regio-coin, che misura la dinamica di fondo del ciclo economico, mostra un andamento congiunturale negativo, analogamente a quanto osservato nella seconda parte dello scorso anno (fig. 1.1.b). Le tensioni geopolitiche nello scacchiere del Medio Oriente mantengono elevata l'incertezza del contesto di riferimento per gli operatori economici.

Nell'industria è proseguita la flessione dell'attività. Le vendite sono diminuite in tutti i principali comparti della manifattura regionale e in particolare nel calzaturiero. Il calo ha interessato le imprese senza apprezzabili differenze tra le classi dimensionali ed è stato più diffuso tra quelle maggiormente orientate ai mercati esteri, in connessione con la dinamica negativa registrata dalle esportazioni. La fase ciclica debole e il quadro incerto hanno inciso negativamente sugli investimenti. Terminata la spinta legata alla riqualificazione del patrimonio abitativo, l'attività nel settore delle costruzioni ha continuato ad espandersi beneficiando dei lavori in opere pubbliche, principalmente legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dell'accelerazione della ricostruzione post-sisma. Il terziario ha risentito dell'indebolimento della spesa delle famiglie. Nel comparto del turismo le presenze sono state nel complesso superiori a quelle dello scorso anno; prosegue il calo fra gli italiani. Il traffico passeggeri dell'aeroporto regionale è ulteriormente cresciuto; in aumento anche la movimentazione delle merci nei porti di Ancona e Falconara Marittima. La liquidità delle imprese rimane su livelli storicamente elevati.

Nel primo semestre l'occupazione è cresciuta in linea con la media italiana, beneficiando del parziale recupero della componente autonoma, mentre l'espansione dei lavoratori dipendenti ha considerevolmente rallentato. Nel settore privato non agricolo, il saldo tra attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro è risultato meno ampio rispetto allo stesso periodo dell'anno

precedente, principalmente per effetto della flessione nell'industria e tra i contratti a tempo indeterminato. Nei primi nove mesi dell'anno, le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni sono cresciute in misura significativamente maggiore della media nazionale; l'incremento è stato particolarmente intenso nel comparto pelli, cuoio e calzature. L'offerta di lavoro è aumentata più dell'occupazione, associandosi così a una risalita del tasso di disoccupazione, che resta comunque su livelli inferiori alla media del Paese.

Il potere d'acquisto delle famiglie ha beneficiato della stabilizzazione dell'inflazione su livelli contenuti, ma è cresciuto meno che nella media italiana riflettendo la più debole dinamica del reddito nominale. I consumi, già in considerevole rallentamento durante lo scorso anno, nel primo semestre del 2024 hanno sostanzialmente ristagnato.

Nella prima parte dell'anno i prestiti bancari a clientela residente nelle Marche hanno continuato a ridursi, più che nella media nazionale. La contrazione del credito al settore produttivo è proseguita, riflettendo principalmente la debolezza della domanda per effetto di tassi di interesse ancora elevati e delle minori esigenze per investimenti. I criteri di offerta sono rimasti nel complesso invariati.

Sono diminuiti anche i prestiti alle famiglie; le consistenze di mutui immobiliari si sono ancora ridotte, ma dalla primavera le nuove erogazioni hanno ripreso a crescere, anche in connessione con l'attenuarsi del costo dei finanziamenti. Il credito al consumo concesso alle famiglie da banche e società finanziarie ha continuato a espandersi, sia nella componente finalizzata all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare di automobili, sia nella componente non finalizzata. La domanda di prestiti da parte delle famiglie, in crescita nel primo semestre, ha incontrato condizioni di offerta complessivamente invariate.

Sono emersi primi lievi segnali di peggioramento della qualità del credito alle imprese, che resta comunque su livelli storicamente elevati. Per le famiglie, il tasso di deterioramento dei prestiti è rimasto invariato sui valori osservati nel 2023.

I depositi bancari di famiglie e imprese hanno ripreso a crescere, come nella media nazionale. L'aumento ha riflesso l'espansione dei depositi delle imprese; per le famiglie sono aumentati i depositi vincolati, ma non abbastanza da compensare la flessione dei conti correnti. Il valore di mercato dei titoli di famiglie e imprese a custodia presso le banche ha continuato a crescere, ma a un ritmo inferiore a quello dello scorso anno; l'espansione è stata ancora trainata dal flusso di nuovi investimenti in obbligazioni pubbliche e private.

Con riferimento, poi, alla tematica delle politiche sociali in ambito regionale si richiamano, i contenuti del vigente Piano Sociale Regionale che rientra tra gli strumenti di programmazione indicati dalla L. 328/2000 recepita dalla Regione Marche con L.R. 32/2014, la quale, all'art. 13, affida allo stesso il compito di determinare le linee di programmazione regionale in materia

di servizi sociali.

Le politiche per la casa e le tematiche legate al disagio abitativo abitualmente sono un settore separato dalle politiche sociali, perché legato a linee di intervento più orientate ai temi dell'edilizia pubblica e a normative inerenti il sistema delle case popolari: occorre in questo caso, più che in altri, lavorare per processi di integrazione.

La programmazione sociale regionale intende affrontare, anche alla luce di esperienze in corso in alcuni territori della regione sul versante delle politiche sociali, tematiche inerenti l'edilizia sociale (cd. housing sociale), l'edilizia convenzionata, gli sfratti e il finanziamento di taluni fondi (Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli) in collaborazione con i servizi regionali competenti. Intendimento è quello di rispondere al bisogno di casa attraverso un forte collegamento tra welfare urbano e rurale in cui l'edilizia sociale sia integrata con i servizi urbani, dove le soluzioni abitative siano differenziate e facilmente accessibili, in particolare per le persone svantaggiate, e le nuove tecnologie siano prese in considerazione. In questa ottica, è fondamentale la sinergia tra il settore pubblico e il settore privato.

Il tema dell'abitare sociale viene proposto come paradigma per la costruzione di comunità solidali e attente alle fragilità sociali mettendo a confronto competenze professionali differenti intorno a buone prassi presenti nel territorio regionale, partendo in questa fase da tre settori di politica sociale:

1. la ricostruzione post sisma in termini di sostegno alla comunità locale.
2. la domiciliarità nella condizione della non autosufficienza del cittadino anziano edisabile.
3. la casa nelle politiche di lotta alla povertà e al disagio sociale.

Quanto alle politiche dell'abitare sociale l'obiettivo del piano, nel triennio di riferimento, è quello di prevedere modalità di attuazione a sostegno e supporto dei servizi per persone in situazione di povertà assoluta, di povertà estrema e di disagio sociale, a partire da esperienze innovative di housing e di gestione del bisogno abitativo nell'ambito delle attività dei Comuni/ATS.

2.2 PROFILO CRIMINOLOGICO

Per quanto riguarda più strettamente il contesto criminale delle Marche, si ritiene opportuno fare riferimento agli esiti della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza del 05/09/23. Per quanto riguarda la situazione dell'ordine e sicurezza pubblica, i dati statistici del primo semestre del 2023 hanno confermato in tutta la regione la favorevole tendenza alla diminuzione del numero complessivo dei reati. Al riguardo, è stato sottolineato come il dispositivo di controllo del territorio attuato raggiunge migliori risultati quando è integrato con

la collaborazione delle amministrazioni locali attraverso la polizia locale e i servizi di sicurezza sussidiaria. Nuove tecnologie digitali e sistemi di videosorveglianza si rivelano, infatti, sempre più utili nelle indagini svolte dalle Forze di polizia grazie a risorse proprie dei singoli comuni e ai finanziamenti che il ministero dell'Interno concede annualmente per sostenere l'attuazione delle linee guida per la sicurezza urbana.

Dall'analisi delle informative delle forze di polizia è emerso che nel territorio regionale non sono presenti insediamenti di consorterie criminali di stampo mafioso capaci di permeare il territorio. L'attenzione rimane comunque alta per intercettare i reati spia o fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico regionale, che risulta, in questo momento, da attenzionare a causa delle conseguenze economiche della pandemia e dell'incremento dei costi energetici. L'impegno congiunto delle Prefetture e delle Forze dell'ordine è costantemente orientato al controllo della corretta gestione dei fondi pubblici attraverso il monitoraggio dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali, della ricostruzione post-sisma, nonché al controllo della filiera di gestione dei rifiuti. La prevenzione amministrativa antimafia è altresì indirizzata a evitare interferenze illecite nella realizzazione degli interventi del PNRR, nonché quelli per il ripristino dei danni dovuti alle criticità idrogeologiche che hanno colpito di recente una parte del territorio.

2.3 PROFILO ABITATIVO

Sul punto si richiamano, ancora una volta, le risultanze di un'indagine effettuata dalla Direzione dell'Erap Marche in corso anno 2018 al fine di disporre di un quadro riepilogativo del complessivo fabbisogno abitativo esistente nella Regione Marche in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'ultima verifica in tal senso era stata disposta dall'allora Consorzio Regionale tra gli IACP nell'anno 1990, il cui esito era stato riportato in un'apposita pubblicazione ("Ricerca sul fabbisogno abitativo nelle Marche"), dato che non risultano aggiornamenti in materia.

L'indagine ha evidenziato l'accentuarsi di un fenomeno che, già presente nell'indagine del 1990 in forma, per così dire, "fisiologica", aveva assunto dimensioni molto più vaste, rivestendo un vero e proprio aspetto "patologico".

In effetti, le tabelle riepilogative delle varie Province, su un totale di n. 229 Comuni della Regione al momento della verifica, evidenziavano come ben 127 Amministrazioni Comunali risultavano prive di graduatorie valide, ossia più della metà.

Nelle graduatorie valide di cui trattasi risultavano inserite complessivamente n. 4.894 domande di altrettanti nuclei familiari, il grosso delle quali era concentrato nei Comuni a più alta densità abitativa (Capoluogo di Regione, Capoluoghi di Provincia, Comuni con oltre 25.000 abitanti).

Tale fenomeno, che, da quanto rilevato in via breve, persiste tutt'oggi, comporta ovviamente

degli inconvenienti; in primis la mancata assegnazione degli alloggi sfitti disponibili nei vari Comuni, sia per effetto della loro ultimazione sia per effetto del loro rilascio da parte dei precedenti occupanti, con conseguente mancato introito dei fitti per gli Enti Gestori, costretti anche a pagare, in tali casi, le relative quote di condominio.

In secondo luogo, la mancata formulazione delle graduatorie impedisce di conoscere l'effettivo ammontare del fabbisogno abitativo esistente in loco e quindi preclude anche l'eventuale assegnazione di risorse finanziarie per nuovi interventi ai Comuni interessati, sulla base dei criteri generali individuati dalla Regione Marche con la deliberazione legislativa n. 115 del 09/12/2014 di approvazione del piano triennale di ERP per il triennio 2014 – 2016 (Comuni capoluogo, Comuni con più di 25.000 abitanti, Comuni con almeno 100 domande insoddisfatte).

La mancanza di graduatorie valide può attribuirsi, in primo luogo, al fatto che molti Comuni, per lo più di piccole dimensioni, ritengono di non essere tenuti al loro aggiornamento, in quanto nei rispettivi territori non vi sono alloggi assegnabili; tali Comuni, tuttavia, non tengono conto del fatto che, pur verificandosi detta circostanza, vi è comunque la necessità di disporre di graduatorie valide ed efficaci per poter procedere all'assegnazione degli alloggi di ERP che si dovessero liberare a seguito di rilascio o morte dell'assegnatario.

In altri Comuni, specie quelli delle zone montane, dato anche il lento ma progressivo spopolamento dei territori, non sussiste in effetti fabbisogno abitativo, cosicché anche in caso di bandi reiterati, non vi sono soggetti che presentano la domanda.

Vi è poi da considerare la circostanza che in diversi Comuni, specie quelli di minori dimensioni, anche in tal caso a seguito della lenta ma progressiva riduzione degli organici, si sono perse importanti professionalità e vi sono quindi oggettive difficoltà da parte dei sostituti, laddove presenti, nel procedere alla pubblicazione dei bandi e all'istruttoria delle domande.

Si evidenzia, a tale riguardo, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, è deferita, in alcuni Comuni, ai Servizi Tecnici, e in altri, ai Servizi Sociali.

Non va poi trascurata, in tale generale contesto, la lunghezza della procedura per addivenire alla formulazione della graduatoria definitiva, che nei Comuni di maggiori dimensioni richiede un periodo tra uno e due anni dalla pubblicazione del bando, dovuta, per lo più alla necessità di supplementi di istruttoria o di sopralluoghi tecnici (per i quali, nei Comuni interessati dal sisma del 2016, si presentano oggettive difficoltà di effettuazione).

La modalità della "graduatoria aperta", prevista nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi ERP approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 07/04/08 che forse consentirebbe una maggiore speditezza, è stata adottata da pochissimi Comuni, tra cui quelli di Ancona e Fano.

Va detto, inoltre, che talora, ulteriori lungaggini nella procedura dipendono dalla scelta

operata da alcuni Comuni di procedere alla pubblicazione di bandi in forma associata, ipotesi anch'essa prevista dai criteri generali sopra indicati, che tuttavia comporta un accordo preliminare tra gli stessi sui criteri generali da inserire nell'avviso pubblico.

In relazione a quanto sopra, l'Erap Marche ha svolto e continua a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei Comuni e delle Commissioni assegnazione alloggi mediante solleciti e segnalazioni volti alla pubblicazione dei bandi e alla tempestiva formulazione delle graduatorie.

Da una ricognizione effettuata alla data del 31/12/2024 risultano n. 2.037 unità abitative sfitte su 16.645 in tutto il territorio regionale, con una percentuale di sfittanza che si attesta intorno al 12% in tutti i presidi territoriali.

Si impone, al riguardo, un coordinamento tra Erap Marche ed Amministrazioni comunali al fine di gestire in sinergia le procedure di rispettiva competenza (riattamento alloggi e procedure di assegnazione) posto che l'inerzia delle Amministrazioni, le lungaggini burocratiche, la mancanza di omogeneità nella redazione delle graduatorie costituiscono indubbiamente fattori di rischio cui si dovrebbe porre rimedio con efficaci interventi normativi.

3. IL SISMA, L'ECOBONUS E IL PNNR

Sempre nell'ambito del contesto esterno di livello regionale non può non accennarsi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche nel corso degli anni 2016-2017 che, anche secondo le relazioni prima richiamate, costituisce l'area di maggior rischio per l'Ente. Com'è noto, l'Erap Marche ha svolto un ruolo da protagonista nella fase dell'emergenza in un duplice ambito, sulla base di apposite Convenzioni stipulate con la Regione Marche, sia mediante la realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione di circa 1.900 SAE (strutture abitative di emergenza) nei territori di competenza dei Presidi di Macerata, Fermo e di Ascoli Piceno, sia mediante l'acquisto di circa 250 alloggi invenduti da mettere a disposizione delle famiglie sfollate. Si è trattato di un'attività estremamente delicata e complessa, che ha visto indagati tre Dirigenti dell'Ente nell'ambito degli appalti per le SAE, indagine poi conclusasi con l'archiviazione dei relativi procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria per due degli interessati. Conclusa la fase emergenziale, è in atto quella relativa alla ricostruzione che ha visto e vede tuttora l'Ente impegnato nell'espletamento di numerose gare di appalto. Ben alta, dunque, deve essere l'attenzione dell'Ente su tale vicenda, sia in sede di aggiudicazione dei lavori sia in sede di esecuzione degli stessi, per evitare il concreto rischio di infiltrazioni criminose anche tramite noli e subappalti.

Tale rischio, peraltro, si presenta anche con riferimento all'altro ramo di attività, quello relativo all'Ecobonus ed al Sismabonus che, accanto al sisma, costituisce attualmente uno dei principali settori di intervento dell'Ente per il 2020 e per gli anni successivi, anche se a seguito delle numerose modifiche normative sopravvenute, che hanno ridotto il termine per

l'esecuzione dei lavori, non si sono potute attuare molte delle opere programmate.

A tale riguardo l'Ente, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 30/11/2020, ha approvato le linee guida per l'utilizzo dei bonus fiscali previsti dalla normativa e per l'esecuzione dei lavori prevedendo alcune norme a salvaguardia dell'imparzialità e trasparenza dell'Amministrazione quali, ad esempio, la redazione ed approvazione di un Regolamento per l'Affidamento dei lavori in "project financing" ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e la ricerca tramite bando di evidenza pubblica ai sensi D. Lgs 50/2016 di un "general contractor" cui affidare lavori e progettazione.

L'Erap Marche ha pubblicato nel corso del 2021 27 bandi, divisi in 5 avvisi corrispondenti alle 5 province, prevedendo all'interno di essi una ulteriore suddivisione per lotti omogenei. Quanto sopra al fine di consentire la possibilità di partecipare ad un maggior numero di aziende evitando, in tal modo, che un solo grande colosso dell'edilizia si aggiudicasse tutto il progetto. Infatti, ogni imprenditore ha potuto aggiudicarsi un solo bando per provincia, quindi al massimo 5 in tutta la Regione. Si stimano interventi per 624 edifici ed un totale di circa 5mila appartamenti per 349 milioni di euro di interventi. Nel corso del 2022 sono state avviate le relative procedure di gara ed aggiudicati definitivamente n. 10 lotti per un importo complessivo di € 213.736.754,31.

Le gare superbonus svolte per i presidi di AN, MC e AP e aggiudicate nell'anno 2022 comprendono n 10 lotti per un importo complessivo di euro 213.736.754,31. Le gare superbonus svolte per i presidi di AN, MC e AP e aggiudicate nell'anno 2023 comprendono n 5 lotti per un importo complessivo di euro 176.589.699,44. Quanto alle gare superbonus per il Presidio di FM risultano documentate n.3 gare svoltesi nell'anno 2022 mentre in corso anno 2023 non sono state bandite e/o aggiudicate gare. Per il presidio di PU si documenta una gara aggiudicata in corso anno 2023 per un importo di € 3.132.303,01.

L'Ente, quindi, data l'ingente mole degli interventi a livello finanziario, è chiamato a svolgere controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Analogo rischio di infiltrazioni criminose interessa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma *Next generation Eu*.

Tale documento descrive quali progetti l'Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

Le gare PNRR svolte per i presidi di AN, MC e AP e aggiudicate nell'anno 2023 sono state n

19 per un importo complessivo di euro 17.956.292,10. Quanto al Presidio di FM, sono state bandite entro il 30.12.2022 n. 6 gare con 'aggiudicazione avvenuta in corso anno 2023 per € 2.541.600,00 Per il Presidio di PU risulta documentata in corso anno 2023 la pubblicazione di n. 2 bandi di gara con operazioni in corso di svolgimento.

Nel corso dell'anno 2024, infine, sono stati aggiudicati n. 15 affidamenti finanziati con fondi PNRR.

Una delle priorità dell'Ente per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di prevenire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune a gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, frodi e corruzione evitando che il piano possa diventare l'occasione per favorire condotte corruttive all'interno dell'Ente e che parte delle risorse finanziarie vengano distratte dalle finalità di interesse pubblico cui sono destinate, considerato che l'Erap Marche è risultato aggiudicatario di alcuni interventi.

4. GLI STAKEHOLDER

L' Erap Marche interagisce, nel perseguimento delle finalità istituzionali, con una serie di soggetti esterni ed interni (stakeholder).

Gli stakeholder interni individuano quei soggetti, singoli o gruppi, che partecipano alla gestione dell'Ente e risultano integrati nella propria struttura organizzativa contribuendo a definire le linee di indirizzo politico volte ad orientare l'attività dei singoli Presidi (Consiglio di Amministrazione e Presidente), svolgendo la propria attività nel perseguimento delle finalità istituzionali che l'Ente stesso si prefigge (personale dipendente e revisore del Conti) e rappresentando il personale dipendente nell'ambito delle dinamiche della contrattazione previste dalla normativa vigente in materia (Rappresentanza Sindacale Unitaria).

Quanto agli stakeholder esterni figurano, in primis, le categorie di soggetti destinatari dell'attività dell'Ente (utenti) nei confronti dei quali l'Ente stesso assicura correttezza e chiarezza nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale instaurando con gli stessi un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione .

Stakeholder esterni sono anche coloro che interagiscono e partecipano con l'Ente stesso nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Regione, Comuni, Federcasa, Amministratori di Condominio, Ditte, fornitori), Organizzazioni sindacali, Associazioni deiconsumatori, Ordini professionali, etc.....).

IL CONTESTO INTERNO

1. L'ERAP MARCHE

L'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP) è stato istituito con la legge regionale 4-6-2012, n. 18 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è subentrato nei rapporti in corso con gli ERAP provinciali, soppressi alla stessa data.

L'ERAP Marche è un Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale organizzato in Presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna Provincia. A ciascun Presidio è preposto un Responsabile nominato dalla Giunta Regionale.

L'ERAP esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

Inoltre l'Ente può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

1. la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
2. la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici;
3. la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;
4. la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

Alla data del 31/12/2024 si registrava la presenza in servizio delle seguenti n. 124 unità di personale (di cui n. 9 dirigenti e n. 115 dipendenti), così ripartite tra i vari Presidi territoriali:

Presidio di Ancona n. 48 unità di cui n. 3 dirigenti

Presidio di Ascoli Piceno n. 20 unità di cui n. 1 dirigente

Presidio di Fermo: n. 12 unità di cui n. 1 dirigente già conteggiato

Presidio di Macerata n. 21 unità di cui n. 2 dirigenti

Presidio di Pesaro Urbino: n. 22 unità di cui n. 2 dirigenti

2. L'ORGANIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge regionale n. 18/2012, che ha sostituito l'art. 25 della legge regionale n. 36/2005, l'ERAP Marche è articolato in 5 presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia, diretti da un responsabile nominato dalla Giunta Regionale. Il responsabile dirige l'attività delle strutture del presidio e provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Presidio medesimo.

L'Organizzazione dell'Ente è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 21/10/2024.

Il Segretario dell'Erap Marche è stato nominato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1928 del 16/12/2024 nella persona dell'Avv. Sabrina Tosti.

Con la stessa delibera sono stati, inoltre, designati i seguenti Responsabili dei Presidi provinciali, con decorrenza 01/01/2025 e scadenza 31/12/2027:

Ancona: Ing. Sauro Vitaletti;
Ascoli Piceno: Ing. Ettore Pandolfi;
Fermo: Ing. Sauro Vitaletti;
Macerata: Ing. Ettore Pandolfi;
Pesaro-Urbino: Ing. Sauro Vitaletti.

Si confermano i seguenti incarichi di Responsabili di specifiche attività di rilevanza regionale:

Dott.ssa Federica Paoloni: Responsabile attività di gestione del Bilancio

Dott. Michele Pandolfi: Responsabile attività di gestione economica del personale

Avv. Francesco Cesaroni: Responsabile attività del sistema di gestione della qualità

Dott. Sergio Bonaduce: Responsabile attività di gestione dei sistemi informatici

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato costituito Con Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 07/03/2022 ed insediatosi nella seduta del 23/03/2022, con Presidenza affidata al Dott. Saturnino di Ruscio

3. IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 134 del 26/06/24, riporta i seguenti risultati finali:

CONTO ECONOMICO: utile di esercizio €. 3.373.611,41

STATO PATRIMONIALE: totale generale dell'attivo e del passivo €. 562.370.699,00

CONTO FINANZIARIO: avanzo di amministrazione €. 54.389.857,21

L'ERAP, alla data del 01/01/24, gestiva il seguente patrimonio immobiliare abitativo:

PRESIDIO	ALLOGGI IN PROPRIETÀ	ALLOGGI COMUNALI E DI TERZI IN GESTIONE	TOTALE
ANCONA	4.482	2.070	6.552
ASCOLI PICENO	1.731	530	2.261

FERMO	952	345	1.297
MACERATA	2.366	834	3.200
PESARO- URBINO	2.268	1.067	3.335
TOTALE	11.799	4.846	16.645

L'attività realizzativa individuata nel Programma triennale per le opere pubbliche del triennio 2025-2027, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 204 del 29/11/2024, prevede l'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

OPERE 2025	OPERE 2026	OPERE 2027	TOTALE
85.181.672,01	38.544.837,41	25.687.799,66	149.414.309,08

SEZIONE PRIMA

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ERAP Marche ed i loro compiti sono i seguenti:

1) Il Consiglio di Amministrazione

- a) designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, della legge n. 190/2012);
- c) adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Marche (art. 1, commi 8 e 60, della legge n. 190/2012);
- d) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

2) Il responsabile della prevenzione

- a) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);
- b) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 legge n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012);
- c) coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33/2013);

3) I referenti per la prevenzione di ogni presidio

- a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ente, e di costante

monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento;

b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);
I referenti per la prevenzione sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 63 del 21/02/2024 e con decreto del Presidente del CdA n. 4 del 10/01/2025 nelle seguenti persone:

- 1) **Presidio di Ancona:** Paola Pierini;
- 2) **Presidio di Ascoli Piceno:** Manuela Bua;
- 3) **Presidio di Fermo:** Vissia Ulissi;
- 4) **Presidio di Macerata:** Laura Morici;
- 5) **Presidio di Pesaro-Urbino:** Gabriele Bentivegna.

4) Avvocatura

- funge da struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione per il migliore svolgimento delle funzioni affidategli, così come individuata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 64 del 17/09/2019.
- L'Avvocatura è stata istituita con decreto del Direttore dell'Erap Marche n. 36 del 2013.

5) I dirigenti responsabili di presidio e i dirigenti per il servizio di rispettiva competenza

- a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165/2001; art. 20 d.p.r. n. 3/1957; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- b) partecipano al processo di gestione del rischio;
- c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165/2001);
- d) assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165/2001); (*MODULO 1 "SEGNALAZIONE RINVIO A GIUDIZIO"*).
- f) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);

6) Organismo indipendente di valutazione (OIV)

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33/2013);
- d) esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

7) Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001);
- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 52 del Codice di giustizia contabile approvato con D. Lgs. n. 174/2016; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- c) propone l'aggiornamento del codice di comportamento;

L'UPD è stato nominato nell'attuale composizione con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 28/06/2021.

Nel corso del 2024 è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente a tutt'oggi in stato di definizione.

8) I dipendenti dell'Erap Marche

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001);
- d) segnalano i casi di conflitto di interessi (art. 6 bis legge n. 241/1990; artt. 6 e 7 codice di comportamento); (*MODULO 2 - «ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI»*)

9) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Erap

- a) osservano le misure contenute nel PTPC;
- b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 codice di comportamento).

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 80/21, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113, l'organo di indirizzo adotta il PIAO, comprendente la Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", entro il 31 gennaio di ogni anno ene cura la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

La Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO viene elaborata dal responsabile della prevenzione, in collaborazione con i Responsabili dei Presidi, con i Dirigenti e con i referenti di ogni Presidio; è successivamente trasmesso agli attori interni per l'acquisizione di suggerimenti ed osservazioni, anche avvalendosi del personale assegnato alla rispettiva struttura.

L'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione

e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che la Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO sia coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Si evidenzia, in proposito, come alcuni degli obiettivi individuati nel Piano della Performance per il Triennio 2024-2026, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 31/01/2024, risultino strettamente legati ai contenuti ed alle attività in materia di anticorruzione:

- obiettivo F.14: Organizzazione dei corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza su tre livelli
- obiettivo F.15: Individuazione di possibili ulteriori aree di rischio e individuazione delle relative misure di prevenzione

Dell'avvio del procedimento di elaborazione del PIAO Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" viene, altresì, data notizia mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito dell'Ente, al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o suggerimenti. Detto avviso, per quanto concerne il presente piano, è stato pubblicato in data 13/01/25 sul sito istituzionale dell'Ente, senza che siano pervenute osservazioni e/o suggerimenti.

Al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche ed i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta di aggiornamento del piano al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione.

L'ERAP effettua ogni anno ulteriori momenti di comunicazione e confronto, in forma più vasta e analitica, mediante:

1. l'organizzazione di un incontro aperto a tutti i dipendenti, ai sindacati dell'utenza e dei lavoratori, agli enti locali ed alle organizzazioni di categoria per l'illustrazione del piano (giornata della trasparenza);
2. la pubblicazione del piano sul sito istituzionale, con l'espresso invito a proporre suggerimenti;
3. la trasmissione del piano a tutti i dipendenti dell'ERAP mediante email.

I momenti di comunicazione sono effettuati dal Segretario, dal Responsabile del Presidio, dai dirigenti e dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Le attività nell'ambito delle quali il rischio è più elevato sono state individuate come segue:

A) Area: acquisizione, e progressione del personale:

- 1) reclutamento del personale;

- 2) valorizzazione professionalità;
- 3) nomina commissioni concorso;
- 4) conferimento di incarichi professionali legali;
- 5) conferimento di incarichi professionali tecnici;
- 6) autorizzazione incarichi ai dipendenti;
- 7) presenza in servizio da parte del dipendente;
- 8) rilascio permessi ex L. 104/1992;
- 9) gestione benefici contrattuali: buoni pasto;
- 10) elaborazione cedolini stipendiali;
- 11) utilizzo delle risorse informatiche e di rete;
- 12) pantouflage;
- 13) inconfiribilità e incompatibilità per dirigenti e presidente e vicepresidente cda.

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- 1) gare di appalto;
- 2) affidamento diretto lavori, servizi e forniture;
- 3) affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore a quello dell'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria;
- 4) subappalto;
- 5) varianti in corso d'opera;
- 6) utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
- 7) individuazione requisiti di accesso alla gara;
- 8) revoca bando di gara;
- 9) attestazione di fine lavori;
- 10) selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione;
- 11) verifica stato di avanzamento lavori;
- 12) verifiche aggiudicazione e stipula contratti.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

- 1) mobilità;
- 2) ampliamento del nucleo familiare dell'inquilino;
- 3) cessione in locazione di locali ad uso diverso da abitazione.

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economicodiretto ed immediato per il destinatario:

- 1) morosità e contenzioso;

- 2) rimborso delle spese di manutenzione;
- 3) revisione canone;
- 4) risoluzione contrattuale;
- 5) concessione alloggi ERP;
- 6) maneggio valori;
- 7) verifica a campione modelli AU;
- 8) censimento annuale canone di locazione.

Le fasi principali sono:

- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio

3.1 LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA LORO UNIFORMAZIONE

La mappatura dei processi presenti nel sistema per la qualità dell'Ente (attraverso l'analisi dei processi già presenti nel sistema di qualità e il riesame di quelli già inseriti nei piani precedenti) è stata effettuata con la rielaborazione della documentazione disponibile nel sistema stesso, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, al fine di giungere all'unificazione per tutti i presidi dell'ERAP Marche dei diagrammi di flusso, che scompongono le fasi dei principali processi dell'ERAP:

1. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 04: Contratto di locazione e consegna delle chiavi
2. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 05: Revisione provvisoria canone.
3. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 06: Censimento reddituale ed elaborazione calcolocanone.
4. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 07: Rideterminazione definitiva canone.
5. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 08: Ampliamento del nucleo familiare.
6. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 09: Subentro.
7. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 10: Ospitalità temporanea inferiore a 6 mesi.
8. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 11: Ospitalità temporanea superiore a sei mesi.
9. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 12: Disdetta/recesso contratto e riconsegna chiavi alloggi/locali.
10. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 13: Cessione alloggio.
11. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 14: Esercizio diritto di prelazione (L. 560/1993).
12. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 15: Estinzione diritto di prelazione per alloggi acquistati in base alla legge 513/77.
13. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 16: Mobilità volontaria.
14. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 17: Sostituzione infissi esterni.

15. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 18: Costituzione e funzionamento del condominio.
16. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 19: Manutenzione degli immobili.
17. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 20: Sostituzione caldaia impianto di riscaldamento singolo.
18. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 21: Tinteggiatura parti comuni.
19. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 22: Lavori volti al miglior godimento dell'alloggio da parte di persone diversamente abili.
20. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 23: Lavori inerenti l'installazione degli impianti di riscaldamento a termosifone.
21. DIAGRAMMA DI FLUSSO N. 24. Manutenzione-pronto intervento.

I diagrammi sopra elencati sono stati approvati dall'allora Direttore con decreto n. 355 del 03.11.2017. In tal modo si è conseguita l'armonizzazione dei processi nell'ambito dei Presidi che, precedentemente, continuavano ad operare secondo le prassi esistenti negli ERAP provinciali prima della loro soppressione. Al riguardo, con riferimento ai processi amministrativi codificati nei diagrammi di cui sopra, si evidenzia che con decreto 512/DIR del 19/12/18 è stata approvata la modulistica unificata dell'Erap Marche e che con decreto n. 511/DIR in pari data è stato approvato il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Erap Marche in attuazione della L. 241/1990 e succ. modif. ed integr. con individuazione dei tempi e dei Responsabili dei procedimenti stessi.

La mappatura in discorso ha contribuito alla adozione con decreto del direttore 513/DIR del 19/12/18 della nuova carta dei servizi unica a livello regionale per l'ERAP Marche, prevista dal sistema di gestione della qualità.

Sempre nell'ambito dell'uniformazione, va segnalato che l'Erap Marche nel corso del 2022 ha completato la migrazione in tutti i Presidi del nuovo software concernente la gestione del protocollo informatico, delle banche dati tecniche ed amministrative e l'alimentazione del sito web.

Va sottolineato che l'uniformazione dei processi e della modulistica, raggiunta con i provvedimenti di cui sopra, riducendo notevolmente la probabilità di condotte differenziate a livello di singolo Presidio, costituisce di per sé una fondamentale misura di prevenzione.

3.2 LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Anac con propria Deliberazione n. 1064 del 13/11/19 – Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", ha ritenuto opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni, rispetto alla precedente impostazione quantitativa, che prevedeva l'attribuzione di punteggi. Quanto sopra al fine di poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi.

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione applicando una scala di misurazione ordinale (ad esempio: probabile, poco probabile, improbabile). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

La valutazione del rischio e l'individuazione delle relative misure preventive costituisce indubbiamente la parte più delicata ed importante del piano anticorruzione, in ordine alla quale è necessaria la piena collaborazione, in particolare, del Segretario, dei Responsabili dei Presidi e dei Dirigenti.

Anche a tal fine, con nota prot. 2800 del 26/04/24 la proposta di aggiornamento delle aree di rischio è stata inviata ai soggetti sopra indicati oltrechè ai referenti territoriali della Prevenzione della Corruzione e ai componenti dell'Avvocatura, quale struttura di supporto alla RPCT, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti che, peraltro, non sono pervenute. Al riguardo si specifica che l'RPCT ha ritenuto opportuno implementare ed aggiornare la sezione dei rischi corruttivi e trasparenza conformando la stessa al dlgs 36/23 anche con riferimento al trattamento del rischio e alle misure da adottare.

Al fine di migliorare il processo di misurazione del livello di rischio, si è tenuto conto, come per lo scorso anno, di supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame di dati statistici utili a stimare la frequenza di accadimento di eventi corruttivi, quali:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai reati contro la P.A., al falso ed alla truffa, ai procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile ed ai ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
- Le segnalazioni pervenute, siano esse interne all'Amministrazioni che provenienti dall'esterno, ivi compreso il dato relativo ai reclami ed alle risultanze delle indagini di *customer satisfaction*.
- Ulteriori dati in possesso dell'Amministrazioni (articoli, rassegne stampa, etc...)

L'applicazione di tali misure è obbligatoria, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

I processi oggetto di valutazione risultano allegati alla presente Sezione del Piao per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B")

3.3 MONITORAGGIO DEL PTPC E DELLE MISURE

Il monitoraggio viene effettuato:

- nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità;
- nell'ambito della performance;
- da parte del RPCT, mediante eventuali visite ispettive in ogni Presidio, con l'obiettivo di fornire supporto, individuare eventuali criticità e le possibili soluzioni, nell'ottica del miglioramento del sistema nonché mediante richieste ai Presidi di dati e notizie in merito.

Inoltre, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno il RPCT effettua una sessione di reporting con i referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni Presidio e con i componenti dell'Avvocatura dell'Ente, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

Con nota prot. 4257 del 01/07/2024 il RPCT ha invitato i referenti territoriali a verificare l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026. Risultano pervenuti riscontri da parte dei Presidi di Ancona (nota prot. 5803 del 25/09/2024), Ascoli Piceno (nota prot. 6140 del 09/10/2024), Macerata (nota prot. 6241 del 14/10/2024), Pesaro e Urbino (nota prot. 6321 del 17/10/2024) e Fermo (nota prot. 41649 del 25/10/2024) dai quali è emersa l'avvenuta puntuale applicazione delle misure di prevenzione come confermato con verbale prot. n. 70006 del 14/11/2024.

4. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione; essa è già stata erogata nel corso del 2024 nell'ambito delle iniziative previste dai piani precedenti, oltre a costituire specifico obiettivo del Piano della Performance per il triennio 2024-2026.

Con Determina del Responsabile del Presidio Presidio n. 222/RPAN in data 01/10/2024 è stato autorizzato il corso in house organizzato dalla PROMO P.A. Fondazione di Lucca per l'RPCT, per i Dirigenti, per i titolari di Posizione Organizzativa nella giornata del 11/11/2024 e per i referenti territoriali del RPCT e per l'Avvocatura nella giornata del 14/11/2024.

Con la stessa determina è stato autorizzato, altresì, il corso in modalità *e-learning*, organizzato sempre dalla PROMO P.A., per tutti i dipendenti dell'Ente svolto, come programmato, entro il mese di novembre 2024 con valutazione finale ed attestazione di superamento.

Si ritiene comunque necessario proseguire nell'attività formativa.

Seguendo le indicazioni dell'ANAC, la formazione sarà erogata in tre diverse forme anche per l'anno 2025:

- 1) di base, destinata a tutto il personale;
- 2) avanzata, per il Segretario, i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative;
- 3) specialistica, per il RPCT, i referenti territoriali ed i componenti

dell'Avvocatura contenuti da trattare sono i seguenti:

- 1) la legge n. 190/2012 ed i provvedimenti attuativi in materia di corruzione, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016;
- 2) la gestione del rischio in materia di corruzione;
- 3) le modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa apportate dal d.lgs. n. 97/2016;
- 4) il codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP;
- 5) il regolamento concernente la disciplina per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche.
- 6) la responsabilità dei dipendenti pubblici sotto il profilo disciplinare, civile, contabile e penale.

La formazione riguarderà, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

5. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il codice di comportamento dei dipendenti Erap e dei loro collaboratori, previo parere favorevole dell'OIV, è stato approvato con decreto 186/DIR del 24/04/2018.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 Giugno 2023, di modifica del D.P.R. 62/2013, è stata approvata la riforma del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tra le principali novità che compaiono nel D.P.R. si evidenzia la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori e per favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo, l'espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; l'imposizione di comportamenti che sono atti a prevenire il compimento di illeciti al fine di anteporre l'interesse pubblico a quello privato., l'espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione; la previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l'utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza o ledere l'immagine ed il decoro, rispetto dell'ambiente, per contribuire alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e tra gli obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo.

6. I CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'Anac ha emanato linee-guida in materia di rotazione del personale nell'ambito

dell'approvazione del piano nazionale anticorruzione 2019.

Per quanto concerne la rotazione degli incarichi dirigenziali di vertice (Segretario e Responsabili di Presidio), si rileva l'impossibilità di iniziative in merito da parte dell'Ente, risultando demandata alla Regione Marche la nomina del Segretario e dei Responsabili dei Presidi. Si rileva, peraltro, che un'effettiva rotazione dei dirigenti appare preclusa anche dal ridotto numero degli stessi.

La medesima difficoltà viene riscontrata con riferimento al personale in servizio esiguo nel numero e specializzato nelle funzioni di propria competenza tale da non poter ricoprire incarichi diversi senza creare criticità al funzionamento dell'ente.

In ogni caso, ad oggi, gli incarichi dei dirigenti e dei responsabili dei presidi sono i seguenti:

ERAP MARCHE

- Avv. Sabrina Tosti: Segretario dell'Ente;

1) Presidio di Ancona:

DIRIGENTI:

- Ing. Sauro Vitaletti: Dirigente Responsabile del Presidio;
- Ing. Andrea Baldassarri: Dirigente Responsabile del Servizio Manutenzione;
- Ing. Giordano Tamanti: Dirigente Responsabile del Servizio Lavori;
- Avv. Sabrina Tosti: Dirigente del Servizio Amministrativo e Coordinatore dell'Avvocatura dell'Erap Marche;
- Dott.ssa Federica Paoloni: Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018: N. 11 UNITA'

N. 11 Posizioni Organizzative - Titolari di Posizione Organizzativa:

a. Servizio Amministrativo:

- Settore affari generali: Paola Pierini
Francesco Cesaroni
- Settore utenza Cecilia Colini

b. Servizio Ragioneria

- Settore personale: Michele Pandolfi

c. Servizio Lavori:

- Settore "Progettazione": Livia Scarpellini;
- Settore "Gestione Appalti": Alessia Carfagna
Roberto Papa
Milco Carnevali

d. Servizio Manutenzione:

- Settore "Manutenzione Straordinaria e Condomini" in attesa di conferimento;

e. Avvocatura: – Luca Emili

f. Responsabile informatica e digitalizzazione – Sergio Bonaduce

2) Presidio di Ascoli Piceno:

DIRIGENTI:

- Ing. Ettore Pandolfi: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Tecnico
- Avv. Sabrina Tosti: Dirigente Responsabile ad interim del Servizio Amministrativo
- TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) DEL CCNL2016/2018: N. 2 UNITA'

- a) Servizio Amministrativo: Settore "Affari Generali": Manuela Bua
- b) Servizio Tecnico: Settore "Lavori e Manutenzione": Daniela Carminucci
- c) Servizio Ragioneria: Settore "Contabilità e Paghe": Monica Piali

3) Presidio di Fermo:

DIRIGENTI:

- Ing. Sauro Vitaletti: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Amministrativo, del Servizio Tecnico e del Servizio Ragioneria;
- TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018: N. 4 UNITA'

- a. Servizio Amministrativo: Settore "Utenza e Legale" : Roberta Mandolesi
Servizio Ragioneria: Settore "Contabilità": in attesa di conferimento;
- b. Servizio Tecnico:
 - Settore "Lavori e Patrimonio": Fabio Ciferri
 - "Responsabile Progettazione architettonica e restauro degli edifici": Daniela Bargoni.

4) Presidio di Macerata:

DIRIGENTI:

- Ing Ettore Pandolfi: Dirigente Responsabile del Presidio, del Servizio Amministrativo edel Servizio Ragioneria ad interim;
- Arch. Lucia Taffetani: Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico collocata in aspettativa non retribuita dal 01/03/2022 per conferimento di incarico dirigenziale presso la Regione Marche;
- Ing. Paolo Sabbatini: Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico con contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 15/11/2022 al 30/06/2023 prorogato sino al 28/02/2025
- TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) DEL CCNL 2016/2018: N. 4 UNITA'

- a. Servizio Ragioneria: “Settore Contabilità e Bilancio”: Monia Flamini
- b. Servizio Tecnico: “Settore Progettazione e Lavori”: Lucia Grandi
- c. Servizio Amministrativo:
 - Settore “Affari Generali”: Laura Morici
 - Settore “Utenza, Amministrazione e Cessione immobili”:
Francesca Alfano

5) Presidio di Pesaro e Urbino:

DIRIGENTI:

- Avv. Sabrina Tosti: Dirigente Responsabile del Presidio e del Servizio Amministrativo ad interim;
- Ing. Giordano Tamanti: Dirigente del Servizio Tecnico ad interim;
- Dott.ssa Rosanna Malaguti: Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria;
- Dott. Diego Poderini: Responsabile incarico dirigenziale interno al Servizio Amministrativo: “Gestione attività ambito utenza con obiettivo primario riduzione e recupero della morosità”

TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 13, 1° COMMA, LETT. A) E B) DEL CCNL 2016/2018: N. 4 UNITA’

- Servizio Amministrativo: Settore “Utenza”: Cecilia Giacalone
- Servizio Tecnico: Settore “Lavori”: in attesa di conferimento
- Servizio Tecnico: Settore “Manutenzioni” : Jean Christopher Nucci
- Settore “Appalti e Attività Legale”: Gabriele Bentivegna

Ciò premesso, in conformità alle previsioni Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Anac con propria Deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 – Allegato 2 “La rotazione ordinaria del personale”, si rappresenta che all’interno dell’Ente risultano adottate misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare risultano operative altre misure organizzative di prevenzione che sortiscono un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo:

- risultano previste dal dirigente modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, vengono preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore viene affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;
- risulta attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che

l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Nelle aree a rischio, dunque, le varie fasi procedurali vengono affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;

- si prevede la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;

Si prevede, inoltre, la prossima operatività delle seguenti misure organizzative di prevenzione che sortiscono un effetto analogo a quello della rotazione:

- programmazione all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità; si pensi, ad esempio, per quanto concerne il Settore Manutenzioni, alla rotazione delle aree tecniche di competenza dei vari funzionari, così come, per il settore utenza, si può procedere ad una rotazione dei Comuni di rispettiva competenza dei funzionari addetti.

7. IL RICORSO ALL'ARBITRATO

L'ERAP non ricorre all'arbitrato, rituale o irrituale, per la soluzione delle controversie e pertanto non inserisce nei propri contratti clausole compromissorie, né stipula convenzioni di arbitrato.

8. LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO E DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 31/01/2024 è stato approvato il nuovo Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali e l'individuazione delle attività non consentite ai dipendenti dell'ERAP.

9. LE DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LA VERIFICA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Il RPCT dispone annualmente una verifica circa il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità o incompatibilità di incarichi, segnalando alle competenti Autorità eventuali difformità riscontrate.

Nel mese di aprile 2024 il RPCT ha richiesto ai Dirigenti dell'Ente di rendere le prescritte dichiarazioni inerenti l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità con gli incarichi dirigenziali rivestiti, dichiarazioni acquisite e pubblicate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e succ. modif. ed integr. a cui ha fatto seguito le verifiche, con esito regolare, circa il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

10. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO ("PANTOUFLAGE")

La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili da parte dei dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere espletata dai Servizi Ragioneria di ogni Presidio, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante accesso all'anagrafe tributaria, in via diretta o tramite la locale Agenzia delle entrate.

Appartengono a tale categoria i dirigenti che hanno stipulato contratti per conto dell'amministrazione oppure hanno emanato decreti, determine o altri atti amministrativi.

Rientrano nella medesima categoria i dipendenti che hanno assunto le funzioni di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore, componente di commissione di gara, anche ufficiosa.

Il mancato rispetto viene contestato dal dirigente del servizio all'interessato, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni, in mancanza delle quali, ovvero in caso di loro insufficienza, il dirigente segnala tempestivamente la violazione del divieto al Segretario e al Responsabile del Presidio, per i rispettivi provvedimenti di competenza. (MODULO 6 «PANTOUFLAGE»).

Con nota prot. 170 del 14/01/2025, i Servizi Ragioneria di ciascun Presidio sono stati invitati ad effettuare le relative verifiche e a riferire l'esito all'RPCT; dai riscontri pervenuti non sono emersi fattispecie riconducibili al divieto prescritto dalla vigente normativa in materia.

11. I CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

Ulteriore misura di prevenzione della corruzione è prevista dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, la quale ha introdotto il divieto di operare in settori esposti ad elevato rischio corruttivo, nonché di assumere determinati incarichi, ove l'affidabilità dell'interessato sia condizionata da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato. La suddetta disposizione prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") del Titolo II ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione") del Libro Secondo ("Dei delitti in particolare") del Codice Penale:

- 1) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- 2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- 3) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'attività di verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione all'atto di formazione:

- delle commissioni per l'affidamento dei contratti pubblici;
- delle commissioni di valutazione in caso di concorso/selezioni.

L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000. La violazione delle disposizioni si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. La preclusione opera in presenza di una sentenza di condanna (ivi incluso il patteggiamento) anche se non passata in giudicato.

L'RPCT, in collaborazione con i dirigenti, potrà svolgere verifiche a campione attraverso l'accesso alla banca dati del Casellario Giudiziale.

12. LE MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha subito profonde innovazioni, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva whistleblowing), violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ai cui contenuti si rinvia per un approfondimento sul tema

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>.

Si segnala, da ultimo, la Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.", ai cui contenuti si rinvia per un approfondimento sul tema:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato la segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al **dirigente** sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento

disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- all'**UPD** il quale, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'**Avvocatura** la quale valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
- all'**Ispettorato della funzione pubblica** che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Modalità di inoltro di segnalazioni:

La segnalazione da parte di dipendenti e soggetti esterni può essere presentata con le seguenti modalità:

1. utilizzando l'apposito modello pubblicato nel sito istituzionale www.erapmarche.it: Sezione – MODULISTICA/CONTATTI – CONTATTARE IL RPCT
2. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: f.cesaroni@erapmarche.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): anticorruzione@pec.emarche.it
3. a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indicando nella busta la dicitura "Segnalazione riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione" al seguente destinatario: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – c/o Erap Marche – Presidio di Ancona – Piazza S. D'Acquisto n. 40 – 60131 Ancona.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.A.C.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

L'accesso alle caselle dedicate (PEC e posta elettronica) è consentito solamente al Responsabile della prevenzione della Corruzione.

Le segnalazioni saranno protocollate dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in un apposito registro riservato dallo stesso detenuto: l'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 prevede una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del segnalante e il Piano triennale anticorruzione dell'Ente stabilisce l'obbligo della riservatezza.

Le segnalazioni potranno pervenire sia dall'interno dell'Ente sia dall'esterno e ad entrambe dovranno essere applicate medesime modalità di protocollazione e assegnazione.

Anche eventuali segnalazioni anonime dovranno essere comunque sempre protocollate. Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni all'amministrazione, per l'acquisizione di elementi istruttori, sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

13. LA PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

Il termine protocollo di legalità individua l'accordo stipulato tra Pubbliche Amministrazioni, di norma la Prefettura, quale espressione del Ministero dell'Interno, da un lato, ed un altro ente, quale stazione appaltante di una gara per lavori e/o servizi pubblici, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni criminosi, quali l'infiltrazione mafiosa negli appalti, i cui termini devono essere conosciuti, accettati e rispettati dal terzo operatore economico qualora intenda partecipare alla relativa gara.

Siffatte tipologie di accordo sono conosciute nel nostro ordinamento sin dagli anni '90 e trovano origine in alcune prassi virtuose annoverabili nel sistema c.d. pattizio "antimafia" (tra cui rientrano anche le c.d. interdittive) che nel corso del tempo si è andato affiancando alla vigente normativa di contrasto alla corruzione ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

Da un punto di vista formale i protocolli di legalità rientrano nel genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 15, l. n. 241/1990 (la legge sul procedimento amministrativo) secondo cui anche al di fuori delle ipotesi delle Conferenze di servizio di cui all'articolo 14 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, vale a dire che:

richiedono la forma scritta ad substantiam, pertanto devono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti;

sono soggetti, salvo che sia diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per la medesima ragione, i protocolli di legalità, al pari di qualsivoglia accordo ex articolo 15, l. n. 241/1990, devono essere approvati nel rispetto dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di concorrenza, di trasparenza e non possono mai costituire un inutile aggravamento del procedimento amministrativo stante il divieto di cui all'art. 1, comma 2 della medesima legge sul procedimento.

Nel passato, i protocolli di legalità avevano trovato un espresso richiamo, per quanto riguarda gli appalti pubblici, all'articolo 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ne definiva la finalità fissando le condotte che l'operatore economico aggiudicatario della gara doveva tenere per evitare infiltrazioni mafiose.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici), l'articolo 176 innanzi richiamato è stato abrogato e l'esclusione dalla gara in riferimento ai protocolli di legalità non rientra nell'elenco delle cause di esclusione.

Il vigente codice degli appalti pubblici introdotto dal D.Lgs. 36/2023, all'art. 10 prevede il c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione vale a dire che "Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte".

L'osservanza dei protocolli di legalità non è inserita tra le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 citati.

Il tenore del dettato codicistico ha indotto gli operatori del settore a chiedersi se sia legittima o meno la clausola del bando di gara che preveda l'esclusione riferita ai protocolli di legalità. In merito va osservato che già nella vigenza del precedente codice degli appalti pubblici, il Consiglio di Stato aveva chiarito (Adunanza Plenaria del 25 febbraio 2014 n. 9) che "la disposizione deve essere intesa nel senso che l'esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui impongano adempimenti doverosi o introducano norme di divieto pur senza prevedere espressamente l'esclusione".

Ne consegue, che l'esclusione da una gara di appalto è ammessa dall'ordinamento in caso di inadempimento di disposizioni non solo del codice, ma anche di altre leggi.

La legge Anticorruzione e gli obblighi previsti

Rebus sic stantibus, per i protocolli di legalità assume rilevanza la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge Anticorruzione).

La Legge Anticorruzione all'articolo 1, comma 17 stabilisce, infatti, che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Pertanto, è da ritenersi pienamente legittimo il bando che richieda, a pena di esclusione, all'operatore di economico di conoscere, accettare ed osservare un protocollo di legalità.

Nell'assenza di un contenuto normativamente imposto, è possibile affermare che il protocollo, introduce per la stazione appaltante principalmente l'obbligo di osservanza di maggiore trasparenza nelle procedure.

Più numerosi sono, invece, gli obblighi a carico dell'operatore economico tra cui si segnalano:

- l'obbligo di osservanza della normativa vigente in materia di appalti pubblici e anticorruzione;
- l'obbligo di osservare una condotta etica con divieto di porre in essere pratiche illecite;

- l'obbligo di trasparenza, comunicando per i subappalti tutte le relative informazioni;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per evitare flussi finanziari illeciti;
- l'obbligo di collaborazione con le autorità con previsione di controlli e verifiche anche a campione;
- l'obbligo di attività formative per il personale su tematiche della corruzione.

Protocolli di legalità e nuovo codice degli appalti pubblici

Il protocollo di legalità nell'ambito delle gare pubbliche costituisce, per quanto innanzi espresso, uno strumento di fondamentale importanza al fine di prevenire fenomeni quali la corruzione e le infiltrazioni criminali negli affidamenti che sono altamente lesivi degli interessi pubblici.

Il ricorso a tale tipologia di accordi può ritenersi incoraggiato a seguito dell'emanazione del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023) il quale, pur nell'ottica della semplificazione delle procedure, al fine di avere gare corrette e senza condizionamenti illeciti rafforza la tutela della concorrenza, della legalità, dell'imparzialità e della trasparenza.

In particolare, il principio della trasparenza costituisce, all'interno del sistema sviluppato dal Codice degli Appalti, la stella polare a cui tendono diverse previsioni tra cui quelle inerenti:

- le verifiche antimafia;
- la regolamentazione del subappalto;
- le cause di esclusione automatica;
- il rafforzamento del ruolo – e dei poteri di controllo – delle Prefetture e dell'ANAC;
- l'obbligo di pubblicità e accessibilità degli atti di gara;
- le modalità di verifica dei requisiti di moralità e legalità dei partecipanti.

In particolare, nell'ottica della maggiore trasparenza, la Digitalizzazione ed il ruolo centrale della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita dall'ANAC consentono una più agevole verifica dei requisiti degli operatori economici riducendo la discrezionalità della P.A. Si aggiunga che con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'ANAC ha integrato la precedente delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici che individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. L'Autorità, con il nuovo provvedimento, ha chiarito le modalità e gli obblighi di pubblicazione.

Quanto innanzi in considerazione dell'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024. In tale data sono infatti entrate in vigore le novità del codice per quel che attiene la pubblicazione dei contratti.

Il protocollo di legalità, come favorito (ed integrato) dal nuovo Codice degli appalti pubblici, costituisce pertanto un elemento strategico, disegnato dall'ordinamento a chiusura del sistema, al fine di prevenire la corruzione e le infiltrazioni criminali volta che l'operatore

economico – che intende partecipare ad una gara pubblica – è tenuto non solo a prenderne visione, ma, anche, all'osservanza delle relative disposizioni a pena di esclusione.

La conseguenza è che l'operatore economico dovrà – gioco forza – formare il proprio personale in materia e dotarsi di una struttura organizzativa e di sistemi di verifica e controlli anche digitali (software) adeguati all'osservanza delle disposizioni non solo del bando di gara ma, anche, di quelle del collegato protocollo di legalità.

14. LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Con Decreto del Direttore dell'Erap Marche n. 511/DIR del 19/12/2018, è stato approvato il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Erap Marche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ove risulta compiutamente illustrato, per ciascuno dei procedimenti amministrativi codificati, il termine massimo di conclusione del procedimento, i nominativi dei responsabili dei procedimenti, il nominativo del responsabile dell'adozione del provvedimento finale e l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo.

La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsti per ciascuno dei procedimenti amministrativi tipizzati presuppone la disponibilità di un sistema informatico che conservi i dati necessari per l'estrapolazione di tali informazioni, acquisendoli dai diversi programmi in cui sono registrati, come il protocollo, il registro dei provvedimenti, le banche dati degli appalti, ecc. I dati inoltre devono poter essere pubblicati sul sito istituzionale in via automatica, riducendo l'intervento umano alla mera attività di verifica.

Anche a tali fini, come si è detto in precedenza, è stato introdotto in tutti i Presidi un programma informatico comune (SIGECO) relativo a tutte le attività dell'Ente (gestione locazioni, cessione alloggi, manutenzioni, patrimonio, etc.).

Inoltre, l'Ente continuerà ad avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal Sistema per la Gestione della Qualità che misura alcuni importanti processi, come l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario, la manutenzione degli alloggi sfitti e la stipula dei contratti di locazione. (*MODULO 8 «ISTANZA DI ATTIVAZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA SULLA ISTANZA PRESENTATA DAL PRIVATO»*)

15. LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI

Per la stipula di un contratto, di qualunque importo, modo e tipologia di affidamento, al solo scopo di consentire alla amministrazione di monitorare, di gestire e di prevenire eventuali situazioni soggettive di conflitti di interesse, viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa

l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti, i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. dell'ERAP e/o funzionari dell'ERAP direttamente preposti alla gestione e alla esecuzione delle attività procedurali finalizzate all'affidamento.

Viene, inoltre, richiesto il curriculum vitae attestante le competenze, esperienze, titoli di studio, certificazioni conseguite, abilitazioni, attività formative maturate in relazione all'incarico da conferire.

Nel contratto, nel disciplinare, nella convenzione o nella lettera d'incarico, viene inserita una specifica clausola che preveda la risoluzione di diritto nel caso di dichiarazione mendace.

Il dirigente del servizio competente controlla d'ufficio e a campione le dichiarazioni presentate, possibilmente mediante accesso alle banche dati in uso all'Ente.

16. LE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ DELL' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Per l'avvio di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'ERAP.

Nel provvedimento è inserita una specifica clausola che preveda l'annullamento nel caso di dichiarazione mendace.

17. LE MISURE TRASVERSALI E ULTERIORI

Il SGQ è integrato con le azioni e le misure previste nel piano, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'intera organizzazione dell'Ente; la prevenzione della corruzione e la trasparenza totale dell'attività amministrativa, infatti, costituiscono elementi essenziali per la qualità dei processi e dei risultati ottenuti.

SEZIONE SECONDA

LA TRASPARENZA

1. LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA

Il d.lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si segnala l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Come si è detto, tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 figura quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'ANAC sul PNA 2016.

Inoltre, in seguito alla modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012, da parte dell'art. 41, co. 1, lett. f), del d.lgs. 97/2016, è ora previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Peraltro l'ERAP Marche ha sempre provveduto ad approvare un unico Piano, sia per la prevenzione della corruzione, che per la trasparenza, facendo altresì coincidere il RPC con il responsabile della trasparenza, cosicché le novità normative non hanno comportato nessuna necessità di aggiornare l'organizzazione.

L'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g), del d.lgs. 97/2016 ha inoltre stabilito che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, definiti da parte degli organi politici, costituiscono elemento necessario della sezione del PTPC relativa alla trasparenza.

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC, nella delibera n. 1310/2016 si è riservata di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. 90/2014.

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 è stato anche inserito nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter —

«*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

L'ANAC, nella citata delibera n. 1310/2016, ha ribadito, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La stessa Autorità, in attesa di elaborare una definizione di standard di pubblicazione per le diverse tipologie di obblighi, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", ha ritenuto opportuno fornire, le seguenti indicazioni operative:

1. *esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;*
2. *indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.*

L'art. 8, co. 3, del d.lgs. 97/2016 ha apportato una importante modifica in merito al periodo di tempo di pubblicazione dei dati; ora, trascorso il quinquennio, o i diversi termini vigenti, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno; dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

E' stata anche confermata e semmai rafforzata la facoltà delle pubbliche amministrazioni di pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, infatti l'art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che «*le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento*».

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 si segnalano:

1.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) nei concorsi pubblici per il reclutamento del personale:
 - a. i criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni;
 - b. le tracce delle prove scritte, ovviamente dopo il loro svolgimento;
- 2) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d. lgs. n. 175/2016;
- 3) i provvedimenti, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016);
- 4) i documenti delle stesse società da cui risulta il concreto perseguimento degli obiettivi suddetti (art. 19, co. 6, d.lgs. n. 175/2016);
- 5) i dati sui pagamenti dell'Ente, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2016); l'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 47 del d.lgs. n. 33/2016, così come stabilito nella delibera ANAC n. 1310/2016, la quale inoltre ha individuato le seguenti tipologie di spese da pubblicare:
 - a. uscite correnti
 - I. acquisto di beni e di servizi
 - II. trasferimenti correnti
 - III. interessi passivi
 - IV. altre spese per redditi da capitale
 - V. altre spese correnti
 - b. uscite in conto capitale
 - I. investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - II. contributi agli investimenti
 - III. altri trasferimenti in conto capitale
 - IV. altre spese in conto capitale
 - V. acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura

economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento. La cadenza di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

- 6) I dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo gli schemi approvati con D.P.C.M. 22 settembre 2014 *«Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni»*, aggiornato con il d. m. del 29 aprile 2016 (GU n.139 del 16.6.2016) *«Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi»*.
- 7) Il piano degli indicatori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
- 8) Le informazioni relative agli immobili non solo di proprietà o sui quale l'Ente è titolare di un diritto reale di godimento, ma anche quelli semplicemente detenuti (art. 30 d.lgs. n. 33/2013), il che comporta la pubblicazione dei dati degli immobili di proprietà dei comuni o di altri soggetti terzi gestiti dall'ERAP. Le informazioni da pubblicare sono quelle catastali (del. ANAC n. 1310/2016).
- 9) Gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (procedendo all'indicazione informale anonima dei dati personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici (art. 31 d.lgs. n. 33/2013).
- 10) Nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, vanno considerate anche le prestazioni professionali (art. 33 d.lgs. n. 33/2013).
- 11) L'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici (compresi i professionisti), da pubblicare con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo (del. ANAC n. 1310/2016).
- 12) Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici).
- 13) I tempi, i costi unitari e gli indicatori delle opere pubbliche, anche quelle in corso (art.

38 d.lgs. n. 33/2013).

1.2 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti ha introdotto rilevanti modifiche in materia di **trasparenza dei dati** e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (only once), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo (art. 19, comma 2).

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare Anac (art. 23). Da qui, la conseguenza - propria del richiamato principio dell'unicità dell'invio - per cui la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti (art. 28, comma 3), dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP (art. 28, comma 2).

L'attuazione di tale modello, che a regime assicura semplificazione e snellimento delle attività, è stato differito al 1° gennaio 2024 (art. 225, commi 1 e 2), al fine di consentire, da un lato, ad Anac di adottare i provvedimenti regolatori necessari ad implementare il nuovo sistema e, dall'altro, alle stazioni appaltanti di dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale, in grado di assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l'interoperabilità necessaria a rendere disponibili le proprie basi dati alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e alla BDNCP. La violazione degli obblighi relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è, peraltro, sanzionata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. a) del Codice.

2. LA TRASPARENZA DELL'ERAP

La trasparenza costituisce una misura fondamentale anche per la prevenzione della corruzione, e la sua natura trasversale la rende particolarmente importante per l'intero sistema.

L'ERAP ha pertanto avviato e sviluppato nel tempo un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati, al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell'azione e dell'organizzazione dell'ERAP, realizzando il sito web istituzionale **<http://www.erapmarche.it>**, ospitato dal sistema informatico regionale, che ha messo a disposizione l'interfaccia web per il caricamento dei dati.

Il sito contiene anche la sezione “Amministrazione trasparente”

(<http://www.erapmarche.it/amministrazione-trasparente>) secondo l'articolazione prevista dalla legge.

La trasparenza assume dunque il profilo dell'accessibilità all'organizzazione, alle funzioni istituzionali, ai servizi offerti ed ai prodotti realizzati.

Con la definizione ed attuazione del piano si intende:

- a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati notizie e informazioni concernenti l'ERAP ed i suoi soggetti;
- b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il piano viene aggiornato annualmente, caratterizzandosi come strumento di programmazione che integra il complessivo ciclo della *performance* e della trasparenza.

3. I SOGGETTI CHE VIGILANO SULL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

- 1) il **Segretario**: individua gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, coordinandoli con gli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché con il piano della **performance** (delibera ANAC n. 1310/2016);
- 2) il **responsabile della prevenzione della corruzione**: ha il compito di:
 - a) provvedere all'aggiornamento della sezione del PTPC dedicata alla trasparenza;
 - b) controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
 - c) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all'UPD, il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
 - d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- 3) l'**OIV** della Regione, che svolge il ruolo di organismo indipendente di valutazione (OIV):
 - a) verifica la coerenza tra il PPTI e il piano della *performance* (PP) valutando anche l'adeguatezza degli indicatori;
 - b) utilizza i dati e le informazioni relative agli obblighi di trasparenza anche per la valutazione della performance organizzativa ed individuale del responsabile e dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati;
- 4) l'**ANAC** in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:
 - a) vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la richiesta

di informazioni al responsabile della trasparenza ed all'OIV;

- b) ordina la pubblicazione dei dati omessi e segnala gli inadempimenti agli uffici di disciplina, ai vertici politici e alla Corte dei conti per l'eventuale responsabilità erariale;
- c) riceve dalle amministrazioni, con riferimento alle procedure di appalto, i dati e le informazioni, di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, che devono essere pubblicate anche sul sito istituzionale dell'amministrazione, per sottoporle a controllo ai fini della relazione alla Corte dei Conti.

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Al fine di diffondere i contenuti del piano si prevede di effettuare nel corso del triennio delle giornate della trasparenza, unitamente a quelle per la prevenzione della corruzione, rivolte in particolare:

- 1) al personale dell'ERAP;
- 2) alle organizzazioni sindacali degli utenti;
- 3) alle organizzazioni sindacali del personale;
- 4) ai rappresentanti della Regione e degli enti locali.

Tali giornate si svolgono di norma presso la sede legale dell'ERAP, sita ad Ancona, ovvero in uno o più Presidi, allo scopo di facilitare la partecipazione degli interessati.

L'Ente coinvolge le organizzazioni degli utenti, del personale e di consumatori sin dalla programmazione dell'evento, favorendone la partecipazione.

Agli incontri sono altresì invitati gli istituti scolastici operanti nel comune di svolgimento.

In occasione delle giornate della trasparenza, l'ERAP comunica inoltre i risultati del piano della performance dell'anno precedente ed illustra gli obiettivi che intende perseguire nell'anno successivo, confrontandosi con i portatori d'interesse.

Per l'anno 2024, l'Erap ha organizzato la giornata della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che si è tenuta in data 05/12/2024 con modalità da remoto.

All'incontro sono stati invitati tutti i dipendenti dell'ERAP e l'organo di indirizzo politico. I temi trattati sono stati i seguenti:

- illustrazione del piano triennale della performance 2024-2026;
- illustrazione della sezione dei rischi corruttivi e della trasparenza del PIAO 2024-2026;
- ciclo di vita degli appalti e trasparenza.

L'Erap, quale Ente dipendente della Regione Marche, partecipa altresì alla giornata della trasparenza organizzata dalla Regione Marche.

5. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente è dotato di una propria server farm consentendo una gestione efficiente del sito istituzionale (<http://www.erapmarche.it>) e di tutti gli applicativi utilizzati dall'Ente (cityware, appalti & affidamenti, A&C Esecuzione, ecc...).

La trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni, svolgendo anche una funzione imprescindibile nell'ambito della comunicazione interna; nello stesso tempo la diversa *policy* di accesso (integrale o per estratto) consente il contemperamento del principio della trasparenza con il diritto alla tutela della *privacy*.

Infatti la pubblicazione *on line* delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge, così come ribaditi dal Garante per la tutela dei dati personali con le linee guida del 15 maggio 2014.

È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e quella sulla protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.

Con riferimento all'impianto normativo nazionale, occorre fare riferimento all'art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013 ed alle Linee guida 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice *privacy*) e i dati giudiziari, il contemperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la modifica in forma anonima dei dati o l'inaccessibilità da parte dei motori di ricerca, fermo restando il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rilevare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3 del Codice).

Analogamente si può procedere nelle fattispecie consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate, o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza).

Il responsabile provvede a monitorare e vigilare sull'applicazione degli obblighi di trasparenza mediante verifica diretta del sito istituzionale, nonché attraverso i referenti di ogni presidio.

6. I RESPONSABILI ED I TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE

I soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati nel sistema informativo sono gli stessi dirigenti dei diversi servizi dell'ERAP, ovvero i coordinatori delle funzioni svolte a livello unificato (con le eccezioni evidenziate di seguito):

1) Servizio Ragioneria

- a) coordinamento del bilancio unificato: dott.ssa Federica Paoloni;
- b) coordinamento del personale: dott. Michele Pandolfi;

2) Presidio di Ancona

Responsabile Presidio: Ing. Sauro Vitaletti;

- a. servizio amministrativo:
 - settore affari generali: rag. Paola Pierini (titolare di P.O.);

- settore utenza: rag. Cecilia Colini (titolare di P.O.)
- b. servizio ragioneria settore personale: dott. Michele Pandolfi (titolare di P.O.);
- c. servizio tecnico lavori: ing. Giordano Tamanti
- d. servizio tecnico manutenzione: ing. Andrea Baldassarri;

3) Presidio di Ascoli Piceno:

Responsabile Presidio: Ing. Ettore Pandolfi;

- a. servizio amministrativo: dott.ssa Manuela Bua (titolare di P.O.)
- b. servizio ragioneria: dott.ssa Monica Piali (titolare di P.O.)
- c. servizio tecnico: dott. ing. Ettore Pandolfi;

4) Presidio di Fermo:

Responsabile Presidio: dott. ing. Sauro Vitaletti;

- a. servizio amministrativo: dott.ssa Roberta Mandolesi (titolare di P.O.);
- b. servizio tecnico: ing. Fabio Ciferri (titolare di P.O.);

5) Presidio di Macerata:

Responsabile Presidio: ing. Ettore Pandolfi;

- a. servizio amministrativo: ing. Ettore Pandolfi;
- b. servizio ragioneria: ing. Ettore Pandolfi;
- c. servizio tecnico: Ing. Paolo Sabbatini;

6) Presidio di Pesaro-Urbino:

Responsabile Presidio: Avv. Sabrina Tosti ad interim;

- a. servizio amministrativo: Avv. Sabrina Tosti ad interim;
- b. servizio ragioneria: dott.ssa Rosanna Malaguti;
- c. servizio tecnico: ing. Giordano Tamanti ad interim.

I referenti per la prevenzione sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 63 del 21/02/2024 e con decreto del Presidente del CdA n. 4 del 10/01/2025 nelle seguenti persone:

- **Presidio di Ancona:** Paola Pierini;
- **Presidio di Ascoli Piceno:** Manuela Bua;
- **Presidio di Fermo:** Vissia Ulissi;
- **Presidio di Macerata:** Laura Morici;
- **Presidio di Pesaro-Urbino:** Gabriele Bentivegna.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente informatici e telematici della gestione del sito, il funzionario Dott. Sergio Bonaduce (nominato amministratore di sistema di ERAP Marche) supporta i responsabili della pubblicazione, fornendo le credenziali di accesso per

l'inserimento degli atti e dei dati agli stessi responsabili ed anche ai collaboratori individuati da questi ultimi; inoltre provvede alla loro formazione ed assistenza per il regolare funzionamento del sito medesimo.

Per quanto riguarda i tempi entro cui effettuare la pubblicazione o l'aggiornamento di ciascun dato (v. delibera ANAC n. 1310/2016), si definiscono le seguenti scadenze per gli atti per i quali non sia già previsto un termine normativo, come per esempio i bilanci:

- 1) decreti e determine: entro 5 giorni lavorativi dalla loro registrazione al repertorio;
- 2) bandi di gara, inviti, avvisi per indagini di mercato: nei termini previsti dal dlgs 36/23;
- 3) restanti atti, dati e informazioni: entro i termini previsti dal regolamento di gestione del protocollo informatico.

I dati oggetto di pubblicazione sono esposti in tabelle per aumentare il livello di comprensibilità e semplicità di consultazione.

Per ogni dato, documento o informazione deve essere riportata la data di pubblicazione, distinguendo quella iniziale e quella del successivo aggiornamento.

La vigilanza sul rispetto dei termini e delle modalità di pubblicazione viene effettuata, anche a campione dal RPCT, dal Segretario e dai responsabili dei presidi; questi ultimi provvedono inoltre a comunicare al RPCT i controlli fatti ed i relativi risultati con cadenza semestrale.

7. L'ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico

come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (MODULI 9 «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO» E 9-bis «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO - SEGNALAZIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE»)

7.1 DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” (d'ora in poi “accesso civico”) previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente dapresupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3). (MODULI 9-ter - «ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO», 9-quater - «ISTANZA DI RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO», 9-quinques «ISTANZA DI RIESAME» ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - DINIEGO O LIMITAZIONE A CAUSA DELLA PRESENZA DI “DATI PERSONALI” CUI POTREBBE DERIVARE UN PREGIUDIZIO: RICHIESTA PARERE GARANTE PRIVACY).

Risulta istituito il registro degli accessi, pubblicato su sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente dedicata ove risultano documentate le istanze di accesso civico e generalizzato pervenute ed i riscontri formalizzati dall'Ente, con specifica, per ciascuna di esse, dei contenuti e del disposto accoglimento o rigetto.

7.2 DISTINZIONE FRA ACCESSO GENERALIZZATO E ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.

Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

Per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, relativamente all'accesso generalizzato, è stata adottata da ANAC la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 che contiene le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*. La deliberazione, in particolare, fornisce un quadro organico di riferimento in materia di accesso generalizzato e prevede che le amministrazioni si dotino di un regolamento interno che disciplini i profili applicativi e di un "Registro degli accessi" da pubblicare nella sezione *Amministrazione trasparente*, con cadenza semestrale, previo oscuramento di dati personali eventualmente presenti. Il Registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e

la data e il relativo esito con la data della decisione. L'ANAC inoltre ha fornito alcune indicazioni relativamente all'accesso civico tradizionale (che resta denominato "accesso civico") nella parte terza della Delibera n. 1310/2016 relativa all'attuazione dei nuovi obblighi di pubblicazione, introdotti dal d.lgs 37/2016. Ulteriori indicazioni per l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato sono contenute nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017. In accoglimento dei suggerimenti della deliberazione ANAC n. 1309/2016 il Direttore, su proposta del RPCT, ha adottato, con proprio decreto n. 230 del 13.07.2017, un regolamento interno sull'accesso documentale, civico e generalizzato. In sede regionale ed interregionale è emerso l'orientamento a disciplinare esclusivamente i profili relativi all'accesso di cui al d.lgs. 33/2013. Il Direttore, almeno in questa prima fase, ha condiviso questa posizione; pertanto gli indirizzi organizzativi e procedurali non si occupano dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/1990. Come precisato nelle indicazioni della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, inoltre, ciascuna amministrazione può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno: pertanto negli indirizzi organizzativi non si trattano questioni che incidono sull'estensione del diritto, limiti o eccezioni al principio di accessibilità. Più precisamente, considerato che la Circolare citata dice testualmente che *"le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare. La riservadi legge, in questa materia, va intesa come assoluta"* le indicazioni fornite al punto 3.11 degli indirizzi organizzativi e procedurali hanno un valore meramente ricognitivo delle disposizioni di legge e, ove eccedenti, vanno interpretate come indicative e non vincolanti. Il documento adottato dal Direttore è l'esito del lavoro del RPCT e recepisce altresì le indicazioni fornite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 2/2017. E' finalizzato ad assicurare omogeneità di comportamento da parte delle strutture dell'Ente nelle procedure relative alle istanze di accesso generalizzato e contiene alcune indicazioni sull'accesso civico e l'istituzione del Registro degli accessi. Il citato decreto n. 230/2017 definisce altresì la procedura di registrazione delle diverse fasi relative all'accesso civico e generalizzato attraverso lo strumento del sistema informatizzato di protocollazione PALEO, realizzando così il registro degli accessi come previsto dalla deliberazione ANAC n. 1309/2016 e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017. Si evidenzia, al riguardo, che a decorrere dal 1/1/2020 il sistema informatizzato Paleo è stato sostituito dal sistema Cityware per cui si renderà necessario adeguare i contenuti del Decreto del Direttore n. 230/2017 alle nuove modalità operative.

La delibera ANAC 1310/2016 precisa che anche per l'accesso civico di cui all'articolo 5,

comma 1, del d.lgs. 33/2013 si applica l'istituto del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990. In base, da ultimo, alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 17/09/2019, tale potere sostitutivo è stato attribuito all'Ing. Franco Ferri, dirigente del Servizio Manutenzione del Presidio di Ancona. Si confermano le previsioni del Decreto del Direttore n. 230/2017 quanto alla modulistica relativa alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

LA PERFORMANCE

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con deliberazione Anac n. 1064/2019, ha

dedicato un paragrafo proprio all'integrazione tra PTPC e performance, ricordando, in primo luogo, che l'esigenza di integrare alcuni aspetti dei suddetti strumenti discende da precise previsioni legislative (art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012 e art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013) e ampliando il raggio di azione di tale dinamica di coordinamento del PTPC con i documenti individuati dal D.Lgs. n. 150/2009, cioè il Piano e la Relazione annuale sulla performance e il sistema di misurazione e valutazione della performance; in particolare prevedendo che le misure di prevenzione della corruzione siano tradotte sempre in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici ed ai loro dirigenti.

Pertanto si propongono gli obiettivi di primo livello da inserire nel piano della performance 2025-2027, come da tabella allegata:

OBIETTIVI DI I LIVELLO		STRATEGIE (OBIETTIVI DI II LIVELLO)	TRAGUARDO
ATTUAZIONE DEL PIAO 2025-2027 "Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza"	1	Organizzazione dei corsi di formazione su tre livelli (personale non dirigente, personale dirigente, RPCT e referenti territoriali e componenti dell'Avvocatura)	Effettuazione di tutti i corsi
	2	Individuazione di possibili ulteriori aree di rischio ed individuazione delle misure di prevenzione	Individuazione misure preventive

**IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA**
Avv Francesco Cesaroni